

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«De Matteis Agroalimentare S.p.a. “A” – 5,20% 2017 – 2023»
DI NOMINALI EURO 5.000.000
ISIN IT0005316226

De Matteis Agroalimentare S.p.a.

Sede legale: Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia

Capitale Sociale: Euro 16.072.000

Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Avellino 91000230648

Partita Iva n. 00520460643

R.E.A. n. **79252**

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della De Matteis Costruzioni S.p.A..

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“**Banca Agente**” indica Banca Popolare di Bari S.c.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 19.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari

“**Bilancio**” indica il Bilancio di Esercizio ovvero, nel caso in cui l’Emittente rediga il Bilancio Consolidato ed a partire dall’esercizio con riferimento al quale viene redatto, il Bilancio Consolidato.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.

“**Bilancio di Esercizio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Capogruppo**” si intende De Matteis Costruzioni S.p.A. con sede legale in Avellino – Via Amoretta P.co S. Nicola 6/E – Italia, capitale sociale deliberato Euro 2.747.780 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. 00231180647, partita I.V.A. 00231180647 R.E.A. n. 71831.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Core Business**” indica l’attività di produzione e commercializzazione di pasta.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 11.

“**Credito verso Capogruppo**” si intende il credito dell’Emittente verso la Capogruppo.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 15° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 10 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica De Matteis Agroalimentare S.p.a., con sede legale in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, capitale sociale deliberato Euro 16.072.000 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. 91000230648, partita I.V.A. 00520460643 R.E.A. n. 79252.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Famiglia De Matteis**” si intendono De Matteis Armando, De Matteis Maria Gabriella, De Matteis Alberto, De Matteis Marco.

“**Famiglia Grillo**” si intendono Grillo Marta, Grillo Vittorio, Grillo Gloria, Grillo Alessandra, Grillo Maria Caterina, Grillo Marco, Grillo Guido.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Gruppo dell’Emittente**” indica l’Emittente e le società nelle quali l’Emittente detenga o verrà a detenere una partecipazione diretta.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/a altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito sunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali,

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Operazioni Straordinarie” indica in relazione all’Emittente od alle società del Gruppo dell’Emittente:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, in particolare è espressamente autorizzata dai Portatori dei Titoli l’operazione che si riferisce all’acquisizione del ramo d’azienda Bianconi e/o alla eventuale futura fusione della De Matteis Natural Food;
- (v) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo.
- (vi) le operazioni di acquisizione per un importo complessivo annuo inferiore a 3 milioni di Euro purché relative a società od aziende che abbiano un oggetto sociale ricompreso nel Core Business;
- (vii) le permutate derivanti da sostituzioni impianti e macchinari.

“Patrimonio Netto o PN” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“Portatori dei Titoli” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (j) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 15 giugno 2018.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato e /o vendita di azioni sul mercato, delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 20.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Rimanenze**” si intende la voce “C.I TOTALE RIMANENZE” del Bilancio.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente <http://www.dematteisfood.it/>

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Ulteriore Prestito**” indica il prestito «*De Matteis Agroalimentare S.p.a. “B” – 4,10% 2017 – 2022*» che sarà emesso contestualmente al presente Prestito alla Data di Emissione.

“**Valore della Produzione**” o “**VDP**” indica il valore della produzione come definito dall’articolo 2425 del codice civile.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincoli Esistenti**” indica i seguenti Vincoli, esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente ed al Gruppo:

Garanzie Ricevute		
Garante	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
De Matteis Costruzioni Spa	70.668.233	36.108.995
De Matteis Costruzioni Spa e De Matteis Armando	39.315.204	20.767.720
EIF- European Investment Fund	155.145	155.145

Garanzie Fideiussorie Prestate		
Garantito	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
De Matteis Costruzioni Spa	8.687.285	5.712.200
De Matteis Costruzioni Spa	8.687.285	5.712.200
De Matteis Natural Food Srl	1.065.286	702.702
Garanzie Ipotecarie Prestate		
Garantito	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
BDM MCC Spa	6.000.000	2.870.335
Mediocredito Italiano	6.000.000	2.870.335
Banca Regionale di Sviluppo	3.000.000	1.467.705
Banca di Credito Popolare	2.000.000	978.470
Banca PROMOSS	1.000.000	478.389

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. **Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «*De Matteis Agroalimentare S.p.a. “A” – 5,20% 2017 – 2023*», è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli **“Investitori Professionali”**).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 18 dicembre 2017 (la **“Data di Emissione”**) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (**“Data di Godimento”**).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 15 dicembre 2023 (la **“Data di Scadenza”**), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,20% (cinque virgola venti per cento) (il **“Tasso di Interesse Iniziale”**) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, e salvo quanto previsto all’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*) (vii) il Tasso di Interesse Iniziale può essere aumentato o diminuito (il Tasso di Interesse Iniziale, come aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il **“Tasso di Interesse Variato”**) sulla base di quanto riportato di seguito:

Valore del Covenant	Step Up/ Step Down	Percentuale
PFN/EBITDA < 3,5	Step Down	-0,45%
3,5<= PFN/EBITDA <= 4,0	Step Down	-0,25%
4 < PFN/EBITDA < =5	Invariato	
5,0 < PFN/EBITDA <= 5,5	Step Up	+0,25%
5,5 < PFN/EBITDA <= 6	Step Up	+0,50%
PFN/EBITDA > 6	Step Up	+ 1%

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui sia verificato e calcolato il suddetto Covenant Finanziario. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Scadenza od alla Data di Rimborso Anticipato.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Variato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 15 giugno 2019, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente

precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente od indirettamente, congiuntamente o singolarmente dai membri della Famiglia De Matteis e/o della Famiglia Grillo, risulti inferiore al 80%, o inferiore al 67 % in caso di cambio di controllo conseguente ad una Quotazione (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato) o, limitatamente agli impegni di cui all'Articolo 11 (vii), per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni;
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (c) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:**
 - (a) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

- (b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (d) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore a 2 milioni ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile di 15 (quindici) Giorni Lavorativi; e/o
 - (ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore a 2 milioni (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo;
- (x) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xi) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte

dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

- (xiv) **Privilegio Speciale:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte del Privilegio Speciale ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'articolo 8 (*Impegni del Costituente*) del Privilegio Speciale.
- (xv) **Garanzia Fideiussoria:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte della Garanzia Fideiussoria ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi della Garanzia Fideiussoria.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC: dematteisagroalimentarespa@pec.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo; (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (d) non modificare la propria forma giuridica e fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli non costituire e fare in modo che non venga costituito dalle altre società del Gruppo alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
 - indicazione della Posizione Finanziaria Lorda alla fine di ciascun trimestre solare;
 - fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal budget;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
 - indicazione del saldo dei crediti verso la Capogruppo e verso le altre società detenute dalla Capogruppo.
 - b) semestralmente, entro 75 (settantacinque) giorni dal periodo di riferimento, in aggiunta alle informazioni trimestrali, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente e delle controllate contenente alcuni indicatori: il bilancio semestrale dell'Emittente aggiornato alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa

(con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente, della Capogruppo e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;

c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente e/o al Gruppo:

- Bilancio al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
- relazione della società di revisione relativa al Bilancio;
- relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio;
- aggiornamento del business plan;
- Dichiarazione sui Covenant.

(vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti valori dei rapporti finanziari PFN/PN, PFN/EBITDA, OF/EBITDA, PFN, (unitamente i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):

Indicatore		Valori soglia per anno / semestre					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	PFN / PN < =	2,5	2,5	2,5	2	2	2
	PFN / Ebitda < =	7	7	7	7	7	7
	PFN < =	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni

(viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);

(ix) al di fuori delle Operazioni Straordinarie Consentite, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente, per un ammontare annuo complessivo superiore a 2 milioni di Euro e sempreché i proventi derivanti da tali operazioni vengano re-investiti in attività inerenti al Core Business;

(x) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare un Evento Rilevante;

(xi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;

(xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa,

societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) salva la facoltà dell'Emittente di richiedere in ogni momento l'esclusione dei Titoli dalla negoziazione nel Mercato Extramot PRO, osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 10 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xviii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xix) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xx) non permettere che le società del Gruppo dell'Emittente assumano obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
 - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxi) astenersi e fare in modo che le società del Gruppo dell'Emittente si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie

od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);

- (xxii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave alla Data di Emissione con particolare riguardo a, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxiii) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo PricewaterhouseCoopers S.p.A.) ovvero altra *big four* senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxiv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxv) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad 1 milione di Euro per singola fattispecie;
- (xxvi) fare sì che il Credito verso Capogruppo non sia mai superiore ad Euro 7.763.000, come da Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 22 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiorato e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo

quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 28 novembre 2017.

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente, entro un limite massimo di 30.000 Euro per singola assemblea, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente, entro un limite massimo di 20.000 Euro annui.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le

comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e del fondo di investimento Anthilia BIT Parallel Fund, sono assistiti, per tutto il tempo che tali Titoli rimarranno di titolarità di suddetti fondi, dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "*InnovFin Sme Guarantee Facility*" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "*Horizon 2020 Financial Instruments*".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo regolamento. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

23. Privilegio Speciale

In prossimità alla Data di Emissione, con atto sottoscritto tra la l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, l'Emittente ha rilasciato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato, sul magazzino meglio descritto nell'atto (il "**Privilegio Speciale**") a favore di ciascuno dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio. Il testo del Privilegio Speciale è allegato al Regolamento come Allegato B.

24. Garanzia Fideiussoria

In data [•], con atto sottoscritto tra la Capogruppo e gli iniziali Obbligazionisti, la Capogruppo, in qualità di garante, ha rilasciato, nell'interesse dell'Emittente, una garanzia fideiussoria (la "**Garanzia Fideiussoria**") a favore di ciascuno degli Obbligazionisti, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Il testo della Garanzia Fideiussoria è allegato al Regolamento come Allegato C.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

PRESTITO A (BOND “ANTHILIA”)

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione	Rimborso Quota Capitale Singola Obbligazione
				50.000,00	
15/12/2017	0		0,00%	50.000,00	
15/06/2018	0		0,00%	50.000,00	
15/12/2018	0	0,00%	0,00%	50.000,00	
15/06/2019	1	9,00%	9,00%	45.500,00	4.500,00
15/12/2019	2	9,00%	18,00%	41.000,00	4.500,00
15/06/2020	3	9,50%	27,50%	36.250,00	4.750,00
15/12/2020	4	9,50%	37,00%	31.500,00	4.750,00
15/06/2021	5	9,50%	46,50%	26.750,00	4.750,00
15/12/2021	6	10,00%	56,50%	21.750,00	5.000,00
15/06/2022	7	10,00%	66,50%	16.750,00	5.000,00
15/12/2022	8	10,50%	77,00%	11.500,00	5.250,00
15/06/2023	9	10,50%	87,50%	6.250,00	5.250,00
15/12/2023	10	12,50%	100,00%	0,00	6.250,00